



**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
di AIPo**

-

ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

STRUTTURA DEL DOCUMENTO:

- 1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.**
- 2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DI AIPo.**
- 3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DA AIPo AL 31 DICEMBRE 2018.**
- 4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**
- 5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.**

ALLEGATI:

- All. **A.1.:** ***Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2018***, redatto sulla base delle Schede rese note dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP*;
- All. **A.2.:** ***Relazione sullo stato di attuazione della Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2018.***

1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve T.U.S.P.), che dà attuazione ad alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di delega legislativa è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), in seguito alla quale si è pervenuti all'emanazione del D.Lgs. 100/2017, entrato in vigore in data 27 giugno 2017, che ha apportato rilevanti interventi correttivi al D.Lgs. 175/2016.

Il T.U.S.P. opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la governance, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società.

Fra le disposizioni di carattere innovativo introdotte vi sono un regime più stringente in tema di tipo di società e partecipazioni (artt. 3 e 4 del Testo Unico) che possono essere detenute dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del Testo Unico, da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

In particolare detta norma prevede che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*


3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

In aggiunta al suddetto obbligo di razionalizzazione periodica annuale, va altresì dato atto che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. (che sancisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare entro il 30 settembre 2017 una ricognizione - con riferimento alla situazione al 23/9/2016 - e la conseguente *revisione straordinaria* delle partecipazioni societarie detenute, con individuazione di quelle da dismettere, adottando apposito provvedimento), AIPo ha effettuato la suddetta "ricognizione straordinaria", approvandola con la D.D. n. 810 del 29/09/2017.

2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DI AIPo.

In via preliminare si ricorda che in applicazione delle previsioni dei commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014 AIPo, con Determina del Direttore, ha approvato la ricognizione delle **società e delle partecipazioni societarie, anno 2018.**

In esito a detto provvedimento confermativo dell'assetto delle partecipazioni e all'assenza, nel corso del 2018, dell'assunzione di alcuna partecipazione, né della costituzione di società, la situazione in essere al 31/12/2018 è la seguente:



3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DA AIPo AL 31 DICEMBRE 2018.

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi annualmente le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche".

Si ritiene pertanto che le partecipazioni oggetto di analisi siano quelle detenute dall'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione della razionalizzazione periodica od ovvero al

31 dicembre 2018.

In forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:

- per «*partecipazione diretta*» si intende “*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”;
- per «*partecipazione indiretta*» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** da AIPo e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismi **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile.


Sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Tale ricostruzione trova piena conferma nelle “*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*” nell'applicativo “Partecipazioni”, elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, alle quali si rimanda, e nelle successive “*Schede di rilevazione*”, rese note dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP*.

Nel corso del 2017, in attuazione della summenzionata Revisione straordinaria e del precedente Piano di razionalizzazione, è stata dismessa la seguente partecipazione:

società: AGIRE S.C. a R.L., disposta con determina del Direttore 27/02/2017, n. 117, e ratificata dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 17/07/2017, con Deliberazione n. 7, motivata dal mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20 - comma 2, lettera d) - del D.Lgs 175/2016.

Pertanto le partecipazioni oggetto di razionalizzazione periodica detenute in via diretta ed indiretta da AIPo alla data del 31 dicembre 2018 permangono le seguenti:



4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

AIPo, quindi, non può **mantenere partecipazioni dirette e indirette** in società che svolgano attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1, T.U.S.P.), ed in particolare le attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

g) altre fattispecie tassativamente indicate.

AIPo, infatti, **deve deliberare la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette** in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (importo fissato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si rinvia ai contenuti degli **Allegati A 1. Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2018** e **A 2. Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni assunte in occasione della "Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2018,** che costituiscono parte integrante del presente documento.

PARTECIPATE DIRETTE

2018	
ERVET SPA www.ervet.it - Via Morgogni, 6 - 40122 Bologna C.F. e P.I. 00569890379	
Funzioni, Attività, Servizi	Realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della sicurezza sul lavoro. Attività di formazione e aggiornamento professionale.
Partecipazione	0.011352% Beuro 1.155,84)
Durata	31/12/2100
Onere	euro 0,00
Num. rappresentanti	0
Trattamento economico rappresentanti	-----
Risultato di esercizio	n.d.

 Ente: ERVET SPA www.ervet.it - Via Morgogni, 6 - 40122 Bologna C.F. e P.I. 00569890379

Funzioni, Attività, Servizi	Finalità generale del Consorzio di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziate, attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali. Compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dati.
Partecipazione	0,86% (euro 4.000,00)
Durata	31/12/2015
Onere	euro 1.492.939,36
Num. rappresentanti	0
Trattamento economico rappresentanti	-----
Risultato di esercizio	euro 100.000,00

Ente: CSI PIEMONTE www.csipiemonte.it C.so Unione Sovietica, 216 - 10134 - Torino P.I. e C.F. 01995120019

5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

La situazione permarrà, presumibilmente, immutata rispetto all'assetto attuale, salvo decisioni di implementazione necessarie, valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società ipoteticamente interessate, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché al soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento dell'Agenzia, a mezzo – diretto e indiretto - delle attività e dei servizi resi dalle eventuali società partecipate stesse.

ALLEGATI:

- A 1. Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2018
- A 2. Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni assunte in occasione della "Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2018.